



Sent. Nr. 172/2014  
Del 03/06/2014  
Dic 03/06/2014  
Proc. n. 448/2012 RG.  
Cron. Nr. 1460/2014

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n.448/2012 promossa da:

T. [REDACTED] E A. [REDACTED] RA, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]  
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di  
quest'ultima in Reggio Emilia, in forza di procura speciale in calce al ricorso  
- RICORRENTE -

*contro*

B. [REDACTED] F. [REDACTED] rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine della  
memoria di costituzione [REDACTED] di Reggio Emilia

- CONVENUTA -

*in punto a:* illegittimità licenziamento e pagamento somme.

**FATTO E DIRITTO**

La ricorrente A. [REDACTED] T. [REDACTED] ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Giudice la  
ditta individuale B. [REDACTED] F. [REDACTED] in persona della omonima titolare, chiedendo  
accertarsi l'illegittimità del licenziamento per asserito giustificato motivo oggettivo

GIURE.IT

intimatole il 17/6/2011, con la conseguente riassunzione in servizio ovvero il pagamento da 2,5 a 6 mensilità della RGF percepita; e l'esistenza di un credito dalla data di assunzione in avanti, rappresentato dall'essersi conformato il rapporto di lavoro come full time a 40 ore settimanali (e ciò dal gennaio 2008 sino alla cessazione) anziché come part-time a 20 o 30 ore a seconda dei periodi, con conseguente omesso pagamento di retribuzione e contributi, quantificata in complessivi € 29.802,54 di credito, oltre ad ulteriori € 2.666,82 a titolo di differenze sul TFR.

Esponessa in particolare di aver lavorato in favore della convenuta dal 18/4/2007 sino appunto al 30/6/2011 con mansione di aiuto barista (prima inquadrata nel 6° livello CCNL Turismo, successivamente nel 5°) presso il [redacted] denominato [redacted] di [redacted] contratto di lavoro a tempo indeterminato e con orario di tempo fittiziamente parziale orizzontale.

In realtà la ricorrente afferma di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 15,00; ciò percependo tuttavia la retribuzione per le prestazioni part-time previsti nel contratto di lavoro.

Esponessa poi la ricorrente che la cessazione del rapporto di lavoro avveniva per asserita cessazione da parte della [redacted] dell'attività, circostanza non vera in quanto, pur avendo la stessa cessato effettivamente la gestione del [redacted] rimaneva e rimane tutt'ora titolare di un altro bar, ubicato sempre in Reggio Emilia, [redacted], denominato [redacted], esercizio nel quale la lavoratrice poteva essere utilmente impiegata al fine di evitare il licenziamento.

Da qui il presente ricorso.

Si costituiva la convenuta contestando tutte le affermazioni in fatto contenute in ricorso e le prestazioni straordinarie asseritamente svolte, e ribadendo la fondatezza del licenziamento a fronte della chiusura del [redacted] NE, mentre l'altra attività relativa al [redacted] era gestita da diversa persona giuridica, e cioè un'impresa familiare tra sé e la figlia [redacted] cui è poi succeduto il marito [redacted]

La causa veniva istruita con l'assunzione di numerosi testimoni ed acquisizioni documentali, ed all'odierna udienza del 3/6/2014 il Giudice la decide con sentenza della quale viene data contestuale lettura.

Il ricorso è fondato e va accolto.

GIURETT

Come ormai troppo spesso accade, anche le testimonianze raccolte in questo processo sono tra loro radicalmente configgenti: ovvio che alcune di esse siano pertanto radicalmente false.

Sgombrato il campo dalla pleora di mariti, parenti, compagni/conviventi/ex fidanzati e amici di entrambe le parti in causa, i testi realmente attendibili di questa vicenda paiono quelli del tutto esenti da interessi legati anche indirettamente alla vicenda (fosse solo quello di compiacere ad un buon cliente, come nel caso del fornitore S [redacted] e dunque coloro che quotidianamente lavoravano nei pressi del [redacted] e vedevano la ricorrente ivi recarvisi: il benzinaio [redacted] due esercenti dell'autolavaggio [redacted] e [redacted] NA, la ex collega di lavoro [redacted].

Minime e prive di effettivo rilievo le contraddizioni in cui sono incorsi essi testi ([redacted] gestisce il distributore dal 2009, ovvio che risponda solo da quel periodo in avanti; [redacted] [redacted] A aprono l'autolavaggio alle [redacted] e continuano a frequentare il [redacted] stesso non ha chiuso ma ha solo cambiato gestione; [redacted] è avere svolto un orario di lavoro diverso da quello indicato nel suo contratto, evento tutt'altro che improbabile a fonte anche delle risultanze processuali della presente causa), gli stessi si sono dimostrati sicuri ed affidabili; tanto quanto il vigile urbano [redacted] (anch'esso del tutto indifferente) che ha visto a volte la ricorrente, negli orari dalla stessa indicati, servire da sola in quel bar.

Una particolare censura va invece indirizzata alla deposizione rilasciata da [redacted] che non solo è la figlia di B [redacted] F [redacted], ma si qualifica nella deposizione come tutt'ora associata in impresa familiare con la madre (circostanza che tuttavia non emerge dalle visure camerali; sicchè trattasi di socio occulto o di fatto?), determinando di per solo questo elemento l'inammissibilità della testimonianza; in ogni caso la S [redacted] riferisce circostanze non solo smentite dagli altri testi sopra citati, ma del tutto inverosimili (per tacer d'altro), come il fatto che la stessa aprisse tutte le mattine il [redacted] (alle 5,30?), successivamente si recasse alle 7,10 al bar [redacted] che gestiva in concomitanza, ivi rimanendo e chiudendo lo stesso alle 15.30 per poi recarsi nuovamente al [redacted] per chiudere lo stesso alle 19,00/19,30; svolgendo sostanzialmente una giornata di lavoro di 14 ore quotidiane in piedi in due differenti esercizi....

L'assoluta inattendibilità della deposizione ne comporta l'inutilizzabilità ai fini della presente decisione; e ciò esonera il Giudice dalla -altrimenti doverosa- trasmissione della deposizione alla locale Procura per gli accertamenti di competenza.

Tanto sui testi.

GIURE.IT

Quanto al calendario prodotto dalla B [redacted] sul quale sarebbero annotate di pugno della ricorrente le (poche) ore svolte, quest'ultima ha espressamente disconosciuto il documento e la calligrafia, ed a tale disconoscimento non è seguita ex art.216 cpc istanza di verifica. Ciò è sufficiente per non ritenere compilata dalla [redacted] quell'agenda.

Per concludere, inconferenti ai fini di causa sono le esigenze familiari della [redacted] allegata dalla resistente, atteso che, se anche sia vero che le due figlie della lavoratrice iniziano la scuola alle 8 della mattina e escono alle 16.10, la ricorrente ha spiegato di essersi avvalsa del suo convivente (nonché padre delle bambine) e della nonna di costoro [redacted] per portarle a scuola, mentre per il ritiro provvedeva lei stessa smontando dal lavoro alle 15.00.

Tanto osservato, rimane allora accertato che la ricorrente ha prestato lavoro full time in favore di [redacted] per il periodo dal 1/1/2008 sino al licenziamento, con le conseguenze retributive che emergono dai conteggi prodotti nel corpo del ricorso, non contestati specificamente da controparte. Perdura per altro anche un credito del residuo TFR, per € 2.666,82 che si afferma non essere stato liquidato, che la B [redacted] non solo non contesta, ma del quale non offre prova di avvenuto pagamento.

Quanto al licenziamento irrogato il 17/6/2011 per "decisione della Società di cessare l'attività", è stato accertato che: -il [redacted] non ha chiuso, ma la sua gestione è semplicemente stata ceduta; -la ditta B [redacted] Fr [redacted] avente [redacted] gestiva in contemporanea il [redacted] (cfr.doc.6 ric.) e [redacted] viale [redacted]. doc.8 ric.) che tutt'ora gestisce; -presso il [redacted] [redacted] lavoravano al momento del licenziamento della ricorrente M [redacted] Ti [redacted] quale barista 5° livello (assunta dal 10/12/2008 a tutt'oggi), e [redacted] quale barista 6° livello (assunta dal 3/1/2011 e fino al 12/2/2012).

Tanto basta per ritenere: che non vi è stata affatto cessazione di attività, ma semmai è scaduto il solo contratto d'affitto d'azienda riguardante i locali ove era sito il [redacted] [redacted] (così doc.17 conv.), mentre l'attività della ditta B [redacted] Fr [redacted] è certamente continuata, quanto meno con riferimento al secondo esercizio commerciale gestito dalla stessa.

Di nessun pregio è il rilievo che -almeno ad un certo momento- la ditta individuale B [redacted] Fr [redacted] abbia proseguito nelle forme dell'impresa familiare, posto che la ditta rimane la stessa, contrassegnata dal medesimo titolare e responsabile legale, e dalla medesima partita iva che la identifica.

G  
R  
E  
F

Pertanto, ben lungi da una cessazione dell'attività (che avrebbe comportato la cancellazione dell'impresa), l'azienda ha continuato ad operare nella gestione del [REDACTED] [REDACTED] ciò fa cadere a monte le ragioni esposte nella lettera di licenziamento, che pertanto è da considerarsi illegittimo. Ciò anche osservando che, valendo in via analogica nella fattispecie del licenziamento per [REDACTED] criteri di espulsione previsti dalla normativa per i licenziamenti collettivi, doveva essere rispettata la valutazione dei carichi di famiglia e dell'anzianità come indicato nell'art. 5 della Legge n. 223 del 1991.

Ciò non è certamente avvenuto, posto che la [REDACTED] aveva di sicuro più anzianità delle due dipendenti del [REDACTED] mentre nulla sappiamo sui carichi familiari delle stesse (elemento in ogni caso da allegare e provare a carico della datrice di lavoro).

A fronte dell'illegittimità del licenziamento predetto, e dei criteri dettati dall'art.8 L.604/66, si ritiene equo un risarcimento pari a 4 mensilità della [REDACTED] da calcolarsi considerando le risultanze della causa in merito alla durata e conformazione del rapporto di lavoro tra le parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del DM 55/2014 applicabile ratione temporis, come in dispositivo.

PQM

- 1. accoglie il ricorso, e pertanto accerta e dichiara che la ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore di Be [REDACTED] Fr [REDACTED] per 40 ore settimanali a far tempo dal 1/1/2008 sino al 30/6/2011, e pertanto, a fronte del solo parziale pagamento da parte della datrice di lavoro delle retribuzioni dovute, condanna Be [REDACTED] Fr [REDACTED] al pagamento della complessiva somma di € 29.802,54 a titolo di differenze retributive, e della somma di € 2.666,82 a titolo di residuo TFR, oltre ad accessori su tali crediti dal di del dovuto al saldo effettivo;*
- 2. accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da Be [REDACTED] Fr [REDACTED] a Tr [REDACTED] Al [REDACTED] e di conseguenza condanna la datrice di lavoro all'immediata riassunzione della lavoratrice ovvero al risarcimento del danno in favore di quest'ultima, che si quantifica in 4 mensilità della retribuzione globale di fatto come determinata a fronte dell'accertamento di cui al capo precedente del dispositivo, oltre ad accessori dal di del*



licenziamento al saldo;

3. Condanna Be [redacted] Fr [redacted] alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite dalla stessa sostenute, che si quantificano in complessivi € 4.657,00 di cui € 607,00 di spese, oltre ad IVA e CPA.

Reggio Emilia, li 03/06/2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi



GIUDIZIA  
Claudio Cristoforo

GIURE.IT